



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 18 giugno 2026

DELIBERA N.6

OGGETTO: **Approvazione della modifica al Regolamento di FONDISS**

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 18 giugno 2026

- *ai sensi dell'articolo 22 della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e dell'articolo 58 del Regolamento di FONDISS, approvato dal Consiglio Grande e Generale con delibera n.33 del 24 ottobre 2013;*
- *vista la richiesta con relativi allegati del Segretario di Stato con delega alla Previdenza prot. n.54877 dell'8 giugno 2026;*
- *sentito il riferimento del Segretario di Stato con delega alla Previdenza, in particolare per quanto attiene alla modifica del testo dell'articolo 43 del Regolamento di FONDISS;*

**con votazione palese, a maggioranza
approva**

la modifica dell'articolo 43 del Regolamento di FONDISS che si allega alla presente delibera.

L'articolo 43 del Regolamento di Fondiss, approvato dal Consiglio Grande e Generale in data 24 ottobre 2013 è così modificato:

Articolo 43 (Impieghi di liquidità)

Per quanto riguarda gli impieghi di liquidità, FONDISS individuerà le controparti presso le quali saranno effettuati gli impieghi stessi, adottando un sistema ad asta e sulla base di un processo di valutazione che tiene conto degli specifici rischi di credito. La lettera di invito a concorrere definirà gli aspetti principali delle modalità di assegnazione.

Con particolare riferimento ai suddetti impieghi, il patrimonio non può essere investito in misura superiore al 40% per ogni controparte.

In ogni caso FONDISS si adeguerà a questo massimale tenendo conto di un'esigenza di diversificazione degli investimenti e della diversa valutazione delle controparti di cui al primo comma.

FONDISS per gli impieghi di liquidità utilizzerà lo strumento dei depositi a termine e dei certificati di deposito.